

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-6059 del 31/12/2019
Oggetto	PRATICA FCPPA2334. VARIANTE SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE ORDINARIA DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA CON PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO IN LOCALITÀ VILLANOVA COMUNE DI FORLÌ (FC). CONCESSIONARIO: L.I.F. S.R.L. USO: INDUSTRIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2019-6262 del 31/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ANNA MARIA CASADEI

Questo giorno trentuno DICEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ANNA MARIA CASADEI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena

Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: VARIANTE SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE ORDINARIA DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA CON PERFORAZIONE DI NUOVO POZZO IN LOCALITÀ VILLANOVA COMUNE DI FORLÌ (FC)
CONCESSIONARIO: L.I.F. S.R.L.
USO: INDUSTRIALE
PRATICA FCPA2334

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 “T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”;
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;
- la Deliberazione dell’Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 che ha approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l’art. 51, “Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico”;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”;
- la DGR n. 787 del 02/07/2014: “Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01”;
- la DGR n. 65 del 02/02/2015: “Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica”;
- la DGR n. 1927 del 24/11/2015: “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la DGR n.1195 del 25/07/2016: “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica”;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano” così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’A. di B. Distrettuale del Fiume Po;

VISTI inoltre:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- La Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019 di conferimento dell'incarico Dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena con decorrenza dal 24/11/2019;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 876 del 29/10/2019 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza 01/11/2019;

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 12 bis del RD n.1775/1933 come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n.152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;
- tale procedimento è assoggettato a quello di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del RR 41/2001 all'art. 6;

RICHIAMATA:

- la **Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-4518 del 05/09/2018** con scadenza il 31/12/2025, con cui lo scrivente Servizio ha rilasciato alla L.I.F. - Lavanderia Industriale Forlivese S.r.l. (P.IVA

02157600400) con sede in comune di Forlì (FC) in via Virgilio25/c, il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea FCPA2334, da destinarsi ad uso industriale, mediante un pozzo (risorsa FCA288) ubicato su terreno di proprietà del richiedente e distinto nel NCT di detto comune al foglio 112 mapp. 515 in via Virgilio 25/c, località Villanova per un prelievo massimo annuo di mc/a 40.000;

VISTA:

- la **domanda di variante alla concessione FCPA2334** presentata da Cicognani Aurelio (C.F. CCGRLA60C31D704R) in qualità di titolare della L.I.F. - Lavanderia Industriale Forlivese S.r.l. (P.IVA 02157600400), all'Unità Gestione Demanio Idrico di Forlì-Cesena del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì- Cesena di Arpae ed acquisita al Protocollo PG/2019/48196 del 26/03/2019 per:
 - la trasformazione dell'uso della risorsa FCA288 da industriale a soccorso mantenendo un prelievo di acqua pubblica massimo da tale pozzo di 40.000 mc/annui;
 - l'aumento del prelievo di acqua pubblica sotterranea da 40.000 a 100.000 mc/annui mediante la perforazione di un nuovo pozzo;
- la DET-AMB-2019-2950 del 18/06/2019 del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Forlì-Cesena con la quale è stata autorizzata la perforazione del nuovo pozzo della profondità massima di 90 metri dal piano campagna;
- la relazione tecnica di avvenuta perforazione trasmessa in data 18/11/2019 e assunta agli atti con protocollo numero PGFC/2019/176891;

Atteso che, sulla base della della relazione tecnica di avvenuta perforazione suddetta, risulta che :

- Il pozzo è ubicato su terreno di proprietà dell'istante, distinto nel NCT del comune di Forlì (FC), in Via Virgilio 25/C, località Villanova al foglio n. 112 mappale 515;
- il prelievo avverrà mediante un nuovo pozzo avente un diametro di mm 180 e una profondità massima di 84,00 metri dal piano di campagna, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di Kw 7,5 e portata massima di 4,00 l/s;

VALUTATA la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, utilizzando gli strumenti tecnici attualmente a disposizione di questo Servizio, si evince che:

- il prelievo insiste nel corpo idrico "*Pianura Alluvionale – confinato inferiore*" (cod. 2700ER-DQ2-PACI), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo e qualitativo "*buono*";
- l'intensità dell'impatto del prelievo è classificabile come "*moderato*";
- dati i valori di subsidenza assenti, la soggiacenza in equilibrio e il trend piezometrico in aumento, il corpo idrico, localmente, risulta a "*criticità media*";

DATO ATTO che dall'analisi dei livelli d'impatto e dall'applicazione del metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/ Attrazione), così come definiti dall'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, il prelievo ricade nell'ambito "**Attrazione**", ovvero la derivazione è compatibile, con la seguente prescrizione:

- *l'installazione del misuratore dei volumi emunti;*

VISTI inoltre:

- il **parere interno della S.A.C.** - Unità Concessioni Acque Minerali e Termali - del 05/04/2019 con PG/2019/55451 che non rileva interferenze della derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante la perforazione di nuovo pozzo ubicato su terreno distinto nel NCT del comune di Forlì (FC) al foglio n. 112 mappale 515 con le aree del territorio provinciale su cui insistono permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali;

- il parere **dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti** acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PG/2019/73123 del 09/05/2019 che non rileva interferenze con le captazioni afferenti al servizio idrico integrato;
- il parere del **Servizio Pianificazione Territoriale del Provincia di Forlì-Cesena** del 11/04/2019, acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PG/2019/59787 del 12/04/2019 di non conformità all'art. 28 del P.T.C.P;

DATO ATTO che dalla valutazione sopra riportata di compatibilità con il Piano di Gestione Distrettuale delle Acque e il Piano di Tutela delle Acque, analizzando i livelli di impatto e l'applicazione del metodo ERA, ai sensi dell'Allegato 2 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, strumento tecnico di dettaglio ed aggiornato, emerge che la derivazione di acqua sotterranea è compatibile con prescrizione ed in particolare i valori di subsidenza sono assenti e pertanto si ritiene che sia superabile il parere non favorevole della Provincia;

PRESO ATTO che l'Azienda richiedente ha presentato, allegata all'istanza di variante alla concessione, l'analisi di fattibilità di impianti utili a consentire il riciclo, il riuso ed il risparmio della risorsa idrica, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, con riferimento ai documenti BAT Reference a cura dell'ufficio europeo EIPPCB, di cui alla Direttiva 2010/75/UE, che rileva l'impossibilità di applicare impianti utili a consentire il riciclo, il riuso ed il risparmio della risorsa idrica per tale attività;

DATO ATTO che:

- la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 120 del 17/04/2019 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

PRESO ATTO che:

- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2019/198222 del 30/12/2019;
- il richiedente ha versato l'importo di € 230,00 in data 21/03/2019 con bonifico bancario dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di variante alla concessione in oggetto;
- l'importo di € 29,24 con bonifico bancario in data 20/12/2019 ad integrazione del deposito cauzionale € 2.088,24 già versato (in data 23/01/2006 con bollettino postale VCY0413 di € 1.757,50 e in data 13/07/2018 con bonifico di € 330,74) per adeguarlo a quanto stabilito dall'art.154 L.R. 3/99 ovvero nella misura di una annualità del canone corrente pari a € 2.117,48;
- l'importo di € 359,98 con bonifico bancario in data 20/12/2019 ad integrazione del canone 2019 di € 1.757,50 già versato con bonifico in data 13/07/2018;

RITENUTO che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, la variante della concessione ordinaria possa essere rilasciata ai sensi dell'articolo 31 del R.R. 41/2001;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC Dott.ssa Anna Maria Casadei ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) **di assentire la variante alla concessione FCPA2334 a favore di L.I.F. - Lavanderia Industriale Forlivese S.r.l. (P.IVA 02157600400)** che prevede:
 - l'aumento del prelievo di acqua pubblica sotterranea da 40.000 a 100.000 mc/annui complessivi
 - il prelievo ad uso industriale da nuovo pozzo in sostituzione della risorsa FCA288 che sarà utilizzata come soccorso (mantenendo un prelievo di acqua pubblica massimo da tale pozzo di 40.000 mc/annui) ,
- 2) le risorse della presente concessione sono:
 - nuovo pozzo ubicato su terreno di proprietà del concessionario, distinto nel NCT del comune di Forlì (FC), in Via Virgilio 25/C, località Villanova al foglio n. 112 mappale 515 con diametro di mm 180 e una profondità massima di 84,00 metri dal piano di campagna ed equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di Kw 7,5 e portata massima di 4,00 l/s;
 - pozzo FCA288 utilizzato come unicamente come soccorso (mantenendo un prelievo di acqua pubblica massimo di 40.000 mc/annui), ubicato su terreno di proprietà distinto nel NCT del comune di Forlì (FC), in Via Virgilio 25/C, località Villanova al foglio n. 112 mappale 515 con profondità massima di 28 mt dal piano campagna ed equipaggiato con elettropompa sommersa avente potenza di kw 5,5 e portata max di 4 l/s;
- 3) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di 4 l/s corrispondente ad un **volume complessivo annuo di mc. 100.000** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione;
- 4) di stabilire che il concessionario è obbligato all'installazione di un misuratore delle portate e dei volumi derivati anche nel nuovo pozzo e che registri i volumi emunti indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre di ogni anno;
- 5) di stabilire che la concessione avrà durata massima di 10 anni fino al **31/12/2029**;
- 6) di fissare in **€ 2.117,48** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 154 della L.R. 3/1999, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è già stato versato;
- 7) di stabilire che il **canone annuo è pari a € 2.117,48** sulla base della normativa citata in premessa e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 07601 02400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453;
- 8) di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
- 9) di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
- 10) di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
- 11) di dare conto che l'originale del presente atto completo di Disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
- 12) di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo lavanderialif@pec.it che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del

personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

DI STABILIRE che:

- 13) le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
- 14) la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F. 04290860370), è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
- 15) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- 16) avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Per la Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
Mariagrazia Cacciaguerra
La titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC
*Anna Maria Casadei

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione pratica FCPA2334 a favore della L.I.F. - Lavanderia Industriale Forlivese S.r.l. (P.IVA 02157600400) con sede legale in via Virgilio n. 25/c del comune di Forlì (FC).

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

1. Il prelievo di acqua sotterranea avviene tramite un nuovo pozzo aventi le seguenti caratteristiche
 - il pozzo è ubicato su terreno di proprietà del concessionario, distinto nel NCT del comune di Forlì (FC), in Via Virgilio 25/c, località Villanova al foglio n. 112 mappale 515.
 - profondità massima di 84,00 metri dal piano di campagna e diametro di mm 180 ;
 - equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di Kw 7,5 e portata massima di 4,00 l/s;
 - non dotato di avampozzo;
 - coordinate geografiche (UTM RER : X = 739.582 e Y = 903.210).

Il pozzo esistente (FCA288) sarà utilizzato unicamente come soccorso (mantenendo un prelievo di acqua pubblica massimo da tale pozzo di 40.000 mc/annui) ed ha le seguenti caratteristiche:

- il pozzo è ubicato su terreno, di proprietà del concessionario, distinto nel NCT del comune di Forlì (FC) al foglio n. 112, mappale 515 in via Virgilio 25/c, località Villanova;
 - profondità massima di 28 m. dal piano campagna;
 - equipaggiato con elettropompa sommersa avente potenza di kw 5,5 e portata max di 4 l/s;
 - diametro del tubo di rivestimento 40 mm;
 - è dotato di avampozzo;
 - coordinate geografiche (UTM RER : X = 739.551 e Y = 903.225).
2. La risorsa derivata sarà utilizzata per uso industriale per un volume complessivo annuo massimo pari a 100.000 mc/anno.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo della risorsa idrica non dovrà superare i limiti di portata massima pari a 4 l/s e il volume complessivo pari a 100.000 mc/annuo come stabiliti nel provvedimento di concessione.
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Il prelievo dovrà

essere interrotto anche nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il **concessionario deve provvedere all'installazione**, entro 30 giorni dal ritiro del presente atto e alla regolare manutenzione **di un misuratore della portata anche per il nuovo pozzo** uscente dalla pompa mobile e dei volumi d'acqua pubblica emunti indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre, come previsto per il pozzo FCA288 . Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna -Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici- pec ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it, all'Autorità di Bacino del fiume Po, pec protocollo@postacert.adbpo.it, ed a questa Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione a questa Agenzia deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata all'indirizzo pec aofc@cert.arpa.emr.it, unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopraindicati.
2. Il concessionario è obbligato a collocare, entro 20 giorni dal ritiro del presente atto, in prossimità delle opere di presa, un **cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.
3. Resta a carico del concessionario l'acquisizione, prima della realizzazione delle opere, di ogni eventuale ulteriore autorizzazione comprese quelle eventualmente di competenza dell'Amministrazione Comunale territorialmente interessata.
4. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
5. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
6. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato dei pozzi nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. I pozzi non potranno essere abbandonati senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpae concedente la cessazione d'uso dei pozzi entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.
7. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.
8. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 5

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

ART. 6

RINUNCIA DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione richiesta è assentita, ai sensi della D.G.R. n.787 del 09/06/2014, fino al 31 dicembre 2029, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. La concessione decade, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del Disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ART. 7

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2029**.

ART. 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta all'Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi, dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*
2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario”*

ART. 9

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Agenzia concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.